

(N. 2209)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2978)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 OTTOBRE 1957

---

Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244,  
sul demanio armentizio.

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito dal seguente:

«E in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentire la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno non necessarie all'uso pubblico e non trasformabili in strade, purchè le occupazioni siano di data anteriore al 30 settembre 1957 e gli abusivi occupatori si obblighino a pagare il prezzo di stima, salva sempre l'osservanza delle altre condizioni stabilite dal regolamento ».

## Art. 2.

L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito dal seguente:

« Per la legittimazione dei possessi abusivi di cui al precedente articolo 7 e per la vendita dei terreni disponibili di cui al seguente articolo 9 saranno redatti, a cura del Commissariato di reintegra dei tratturi, appositi verbali, che avranno tutti gli effetti dell'atto pubblico ai sensi dell'articolo 2700 del Codice civile, e diventeranno obbligatori per l'Amministrazione soltanto dopo che saranno stati approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

## Art. 3.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, possono essere trasferiti gratuitamente alla Cassa per la formazione delle piccola proprietà contadina e in via subordinata agli enti di riforma istituiti in applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, nei territori di loro competenza, o all'Opera nazionale combattenti i suoli tratturali sclassificati e i terreni ottenuti in permuta, per la

loro successiva assegnazione a lavoratori manuali della terra, secondo le norme che regolano l'attività dei predetti enti.

## Art. 4.

L'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito dal seguente:

« I terreni che risulteranno non occupati, o il cui possesso non sarà stato legittimato ai termini degli articoli 7 e 8, ove non siano necessari ai bisogni della industria armentizia o ad altre esigenze di uso pubblico, saranno sclassificati ed alienati ai termini del secondo comma del precedente articolo 3.

Su tali terreni avranno prelazione per l'acquisto a trattativa privata:

a) i Comuni nel rispettivo perimetro del centro urbano per quelle zone che risultino strettamente indispensabili a locali e permanenti usi pubblici;

b) fuori dei suddetti perimetri urbani, gli Enti, i Consorzi, e le società agricole e industriali che risultino legalmente costituite e perseguano riconosciuti scopi di interesse nazionale, con mezzi e sistemi che siano dall'Amministrazione giudicati adatti agli scopi medesimi;

c) in via subordinata i proprietari ed enfiteuti delle terre che fronteggiano, nel senso della loro lunghezza, le zone tratturali disponibili, con preferenza ai coltivatori diretti, sempre che l'assegnazione totale o parziale del terreno tratturale fronteggiante serva all'arrottondamento della loro proprietà rustica, quando questa risulti insufficiente all'impiego della mano d'opera agricola dei rispettivi nuclei familiari;

d) i lavoratori manuali della terra in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sempre che i suoli tratturali ed i terreni ottenuti in permuta non siano stati richiesti dagli Enti o dalle persone indicate nelle lettere precedenti.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato a pena di decadenza entro sessanta giorni, decorrenti, per gli aventi diritto indicati nelle lettere a) e b), dalla data di pubblicazione del *Foglio annunzi legali* nel quale sia stato inse-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rito l'avviso previsto dall'articolo 17 del Regolamento approvato con il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, modificato dal regio decreto 16 luglio 1936, n. 1706, e, per gli altri, dalla scadenza del termine entro il quale esso doveva essere esercitato dai più preferiti.

La vendita sarà fatta a prezzo di stima, ma per i Comuni e per gli Enti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo tale prezzo sarà ridotto di un terzo ».

## Art. 5.

I suoli tratturali alienabili possono essere permutati con altri terreni, quando la permuta si ravvisa utile al fine di evitare imposizioni di servitù in danno delle proprietà confinanti ovvero per facilitare la formazione di convenienti unità fondiarie.

## Art. 6.

Le alienazioni dei beni ai sensi del precedente articolo 4 possono essere effettuate mediante vendita con pagamento rateale del prezzo, che potrà essere ripartito in non più di trenta annualità anticipate, con l'interesse del 3,50 per cento a scalare e con dominio riservato a favore dello Stato fino all'integrale pagamento.

## Art. 7.

L'articolo 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito dal seguente:

« Tutti i proventi ordinari e straordinari derivanti dalla legittimazione e dalla vendita di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge affluiranno ad un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere devoluti, con de-

creto del Ministro, a favore di attività aventi per scopo il miglioramento e l'incremento della pastorizia ».

## Art. 8.

I funzionari appartenenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze, addetti al Servizio del demanio armentizio, rivestono, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento delle violazioni delle norme penali concernenti il demanio armentizio.

## Art. 9.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decreto, assegnare a prestare servizio presso il Commissariato per la reintegra dei tratturi con sede in Foggia personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, ovvero, di concerto con il Ministro delle finanze, sostituire parzialmente al personale del Commissariato stesso quello dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'articolo 47 del decreto legislativo 25 giugno 1953, n. 492, non si applicano alla esenzione della imposta di bollo prevista dalla legge 3 aprile 1937, n. 577, per gli atti e contratti riguardanti la liquidazione ed utilizzazione dei beni del demanio armentizio.

## Art. 11.

La presente legge non si applica alle trazzere di Sicilia.